



Autorità per l'energia elettrica e il gas

RELAZIONE TECNICA

**PRESUPPOSTI E FONDAMENTI
DELLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ASSICURAZIONE DEI CLIENTI FINALI CIVILI
DEL GAS DISTRIBUITO A MEZZO DI GASDOTTI LOCALI
E DI RETI DI TRASPORTO**

(deliberazione 20 marzo 2007, n. 62/07)

20 marzo 2007

INDICE

1. Premessa	3
2. Il quadro normativo e giuridico	3
3. Le modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di assicurazione	4
<i>La durata della copertura assicurativa</i>	4
<i>Il mandato al Cig per l'individuazione di condizioni migliorative</i>	5
<i>La mancata comunicazione da parte degli utenti del trasporto</i>	5
<i>La diffusione della conoscenza dell'assicurazione</i>	5
<i>I parametri per il calcolo delle addizionali alle tariffe</i>	6

1. Premessa

La presente relazione tecnica descrive i fondamenti giuridici ed i principali contenuti del provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 marzo 2007, n. 62/07 recante modifiche ed integrazioni delle disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e reti di trasporto (di seguito: provvedimento) di cui alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 152/03 (di seguito: deliberazione n. 152/03).

L'Autorità in data 15 gennaio 2007 ha pubblicato il documento per la consultazione, atto n. 1/07, "Rinnovo delle disposizioni in materia di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e reti di trasporto" (di seguito: documento per la consultazione), nel quale ha formulato proposte di modifiche ed integrazioni alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 152/03.

Il provvedimento è stato emanato tenendo conto delle osservazioni pervenute dai soggetti consultati.

2. Il quadro normativo e giuridico

La legge n. 481/95, nell'istituire l'Autorità, le ha assegnato il potere di stabilire, attraverso proprie direttive, le condizioni tecniche, economiche e giuridiche di produzione ed erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti; in particolare, l'Autorità al fine di garantire a tutti i clienti finali del servizio una eguale tutela:

- controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti (articolo 2, comma 12, lettera *c*);
- stabilisce ed aggiorna le tariffe di distribuzione, in relazione all'andamento del mercato, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale (articolo 2, comma 12, lettera *e*);
- emana direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi (articolo 2, comma 12, lettera *h*);
- irroga sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri (articolo 2, comma 20, lettera *c*).

Sulla base di tali poteri l'Autorità ha emanato con la deliberazione n. 152/03 disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e reti di trasporto, successivamente integrate e modificate dalla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 277/05 (di seguito: deliberazione n. 277/05).

Con le proprie deliberazioni l'Autorità ha dato continuità ed ha rafforzato le tutele per i clienti finali civili del gas vigenti dal 1991 in forza di un contratto con un istituto

assicurativo stipulato in via volontaria dalla società Snam Spa in concomitanza con l'adeguamento da parte del Comitato interministeriale dei prezzi della quota fissa della materia prima utilizzata ai fini del calcolo delle tariffe per il mercato civile.

La deliberazione n. 152/03, emanata a seguito di un'ampia consultazione con tutti i soggetti interessati, ha disposto il mantenimento di una forma di assicurazione per responsabilità civile, incendio e infortuni in relazione ai rischi connessi con l'uso del gas, naturale o di altro tipo, a valle del punto di consegna a favore dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di reti di gasdotti locali. La deliberazione n. 277/05 ha successivamente esteso anche ai clienti finali civili alimentati direttamente dalle imprese di trasporto l'obbligo di assicurazione, così come richiesto dal decreto 29 settembre 2005 del Ministro delle attività produttive, ed ha integrato la deliberazione n. 152/03 con misure miranti ad informare capillarmente e periodicamente tutti i consumatori sull'esistenza a loro favore di una assicurazione a copertura di eventuali danni conseguenti ad incidenti per l'uso del gas.

Per la copertura dei costi dell'assicurazione nazionale l'Autorità ha introdotto un'addizionale alle tariffe di distribuzione e di trasporto di gas naturale che devono essere pagate dal venditore al distributore e/o al trasportatore nei termini previsti dalla deliberazione n. 152/03. I relativi importi non possono essere riaddebitati dal venditore di gas naturale al proprio cliente finale, in quanto tale cliente finale già paga, dal 1991, il costo dell'assicurazione nel prezzo del gas naturale.

Il 30 settembre 2007 si concluderà il primo triennio termico di applicazione della nuova normativa introdotta dall'Autorità. Alla luce dei buoni risultati fino ad ora ottenuti l'Autorità ha proceduto con il provvedimento ad una sostanziale conferma della disciplina introdotta con la deliberazione n. 152/03 e ad una integrazione di alcuni specifici aspetti.

3. Le modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di assicurazione

Il documento per la consultazione ha proposto un'integrazione alla regolazione vigente sui seguenti aspetti:

- la durata della copertura assicurativa;
- il mandato al Comitato Italiano Gas (di seguito: Cig) per l'individuazione di condizioni migliorative;
- la mancata comunicazione da parte degli utenti del trasporto;
- la diffusione della conoscenza dell'assicurazione.

Si illustrano di seguito i principali esiti della consultazione e le decisioni assunte dall'Autorità con il provvedimento.

La durata della copertura assicurativa

L'Autorità, con la deliberazione n. 152/03 ha disposto che a partire dall'1 ottobre 2004 tutti i clienti finali civili devono essere garantiti da un contratto di assicurazione per gli

infortuni, gli incendi e la responsabilità civile derivanti dall'uso del gas loro fornito tramite un impianto di distribuzione o una rete di trasporto. Il cliente finale civile ottempera all'obbligo attraverso l'unico contratto di assicurazione nazionale stipulato dal Cig.

L'Autorità, alla luce dei buoni risultati fino ad ora ottenuti, ha proposto di affidare al Cig il mandato per procedere, tramite gara pubblica, al rinnovo per un ulteriore triennio termico del contratto di assicurazione in scadenza il 30 settembre 2007. Le osservazioni inviate hanno evidenziato un ampio consenso su tali proposte che sono state quindi confermate dell'Autorità nel provvedimento.

Il mandato al Cig per l'individuazione di condizioni migliorative

L'Autorità ritiene che il Cig abbia acquisito nel primo periodo di applicazione della deliberazione n. 152/03 significative esperienze che gli consentono di individuare eventuali condizioni migliorative rispetto a quelle previste nel contratto di assicurazione vigente. Con il provvedimento l'Autorità ha quindi deciso, con condivisione pressoché unanime dei soggetti consultati, di affidare al Cig il mandato di individuare, contestualmente alla scelta mediante gara pubblica della compagnia di assicurazione per il prossimo triennio, eventuali condizioni aggiuntive o diverse rispetto a quelle attualmente vigenti purché migliorative delle stesse, fermo restando il costo massimo per cliente finale civile di 40 centesimi di euro all'anno.

In particolare, gli aspetti che i soggetti consultati hanno ritenuto migliorabili sono la tempestività dei risarcimenti, l'aumento del massimale per responsabilità civile verso terzi, il prolungamento dei tempi per la denuncia di sinistro, l'eliminazione della possibilità di disdetta unilaterale da parte dell'assicuratore.

La mancata comunicazione da parte degli utenti del trasporto

La deliberazione n. 152/03 prevede che gli utenti delle reti comunichino ai distributori ed ai trasportatori di gas il numero dei clienti finali alimentati dalle reti esclusi dall'ambito di applicazione della copertura assicurativa. In particolare, l'articolo 7 dispone che, nel caso di mancata comunicazione da parte dell'utente, il distributore o il trasportatore assumano che tutti i clienti finali direttamente o indirettamente forniti dall'utente delle reti siano soggetti a copertura assicurativa.

In risposta alla consultazione, un trasportatore ha evidenziato che, mentre nella distribuzione appare corretto ritenere che in caso di mancata comunicazione da parte degli utenti si considerino tutti i clienti finali civili come ricadenti nella categoria "clienti finali civili", per il trasporto dovrebbe valere l'esatto contrario. Anche se in linea di principio l'obiezione avanzata appare fondata, l'Autorità non intende modificare le disposizioni vigenti in materia poiché si ritiene che la formulazione attuale costituisca un efficace deterrente contro la mancata comunicazione del numero dei clienti finali civili da parte degli utenti del trasporto. Sulla posizione dell'Autorità si è registrato un consenso unanime della restante parte dei soggetti consultati.

La diffusione della conoscenza dell'assicurazione

Con la deliberazione n. 277/05 l'Autorità ha integrato la deliberazione n. 152/03 con misure miranti ad informare capillarmente e periodicamente tutti i clienti finali del gas

sull'esistenza a loro favore di un'assicurazione a copertura di eventuali danni conseguenti ad incidenti per l'uso del gas. Alla luce delle difficoltà tuttora riscontrate nell'acquisizione di dati precisi circa i presunti intossicati da riflusso in ambiente dei prodotti della combustione, l'Autorità ha proposto di integrare i compiti previsti a carico del Cig con un mandato esplicito ad effettuare periodiche campagne di divulgazione nei confronti dei clienti finali civili mirate in particolare al miglioramento dei canali di contatto dei clienti finali coinvolti in incidenti da gas ed alla diffusione della conoscenza delle coperture previste dal contratto di assicurazione. Il provvedimento ha dato attuazione alla proposta, sulla quale si è registrato il consenso unanime dei soggetti consultati.

I parametri per il calcolo delle addizionali alle tariffe

Alcuni dei soggetti consultati hanno richiesto all'Autorità di fornire chiarimenti sulle modalità di determinazione dei parametri per il calcolo delle componenti addizionali alle tariffe di distribuzione e di trasporto nel caso di clienti finali ai quali corrispondano più punti di consegna. L'interpretazione corretta su tale aspetto, in coerenza con la ratio della deliberazione n. 152/03, è che debba essere conteggiato ogni singolo punto di consegna del gas avente le caratteristiche individuate nella definizione di "cliente finale civile" riportata al comma 1 dell'articolo 1.

20 marzo 2007

Il Direttore della Direzione Consumatori
e Qualità del Servizio

dott. Alberto Grossi